



**MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19
A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020
AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020, N. 9,
E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15/12/2020,**

D.D.G. n. 129 dell' 01 febbraio 2021



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

CIP:2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0371

CUP:B29J21003080008

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per le misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid-19 per l'acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestici, bombole del gas) a valere sulle risorse messe a disposizione dal POC SICILIA 2014-2020,

Operazione Voucher/Buoni Spesa

L'anno duemilaventuno il giorno _____ del mese di _____

TRA

Comune di Castellammare del Golfo con sede in C/so B. Mattarella n. 24. CAP 91014 Castellammare del Golfo (TP) C.F. 00082410812 in persona del Responsabile del II Settore - Servizio Socio Assistenziale Dott. Gianluca Coraci

E

il Sig. _____, nella qualità di Legale Rappresentante della _____ con sede in Castellammare del Golfo, CAP 91014 Castellammare del Golfo (TP) C.F. _____ Partita IVA _____ iscritto alla C.C.I.A.A. di _____ con numero di iscrizione _____ del _____ per l'attività di _____ e che il/i codice/i ATECO attivo/i della propria attività rientrante nelle tipologie indicate nel Disciplinare è/sono di seguito specificato/i: _____

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28 marzo 2020 e s.m.i., recante oggetto "Emergenza COVID-19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso

assistenza a favore delle famiglie disagiate della Regione”, con la quale al fine di far fronte all'emergenza sociale ed economica connessa alla diffusione del COVID-19, è stato deliberato di destinare le risorse del POC Sicilia 2014/2020 e del POR FSE Sicilia 2014/2020, (Asse 2 Inclusione Sociale, Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.1 Azione di riferimento 9.1.3), rispettivamente per 70 milioni di euro e per 30 milioni di euro, per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro, nei termini di cui alla nota prot. n. 3709 del 28 marzo 2020, a firma congiunta dei Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali della Programmazione, delle Autonomie locali e dell'Istruzione e della Formazione professionale, costituente allegato alla predetta deliberazione;

VISTO il D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020 con il quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali - ha approvato lo schema di ripartizione tra i Comuni (Allegato 1) delle risorse disponibili in quota FSE 2014/2020, in misura pari al 30% della quota di riparto prevista nella tabella *“Contributo per beni di prima necessità”* allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020 e sopra menzionata;

VISTO l'Atto di Adesione, sottoscritto dalle parti interessate, con il quale il comune di Castellammare del Golfo si è impegnato, nei confronti della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, a pubblicare apposito Avviso, finalizzato all'assegnazione di buoni spesa/voucher per l'acquisto di beni di prima necessità nonché ad assegnare i buoni spesa/voucher in questa fase emergenziale, fino ad esaurimento dell'importo trasferito, ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno conseguente agli effetti economici derivanti da COVID-19;

VISTO il D.D.G. n. 129 dell'01 febbraio 2021 sono state ripartite tra i Comuni un'ulteriore tranches di € 30 mln del finanziamento, rispetto al riparto indicato nella Tabella allegata alla DGR n. 124/2020, per una somma complessiva di € 29.999.346,00 a valere della quota POC 2014/2020, finalizzate all'intervento denominato *“Misure di sostegno all'emergenza socioassistenziale da COVID-19”*, assegnando al Comune di Castellammare del Golfo la somma di euro 90.948,00;

PRESO ATTO che il comune di Castellammare del Golfo è stato individuato nell'*Allegato 1* del D.D.G. n. 129 del 01/02/2021 - Schema di riparto tra i Comuni delle risorse disponibili in quota POC SICILIA 2014/2020 per le *“Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19”* - ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 574 del 15/12/2020, al numero 371 nella qualità di ente beneficiario di un contributo, in misura pari al 30% della quota di riparto, e, pertanto, pari a € 90.948,00 (*Euro novantamilanovecentoquarantotto,00*);

VISTO l'Avviso Pubblico Operazione Buoni Spesa/Voucher a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell'emergenza socio-assistenziale da Covid-19, in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28 marzo 2020 e s.m.i., dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali nonché dal D.D.G. n. 129 del 01/02/2021, è disposta l'assegnazione di buoni spesa per l'emergenza socio-assistenziale da Covid-19 per l'acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale, bombole del gas) a valere sulle risorse messe a disposizione dal POC SICILIA 2014/2020;

RICHIAMATO l'art. 1191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sui *Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni*, il quale prevede la possibilità, per gli Enti locali, di stipulare accordi di collaborazione;

VISTO l'avviso pubblico di manifestazione di interesse mirato alla formazione di un elenco di esercenti che vogliono aderire alla presente iniziativa;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

- Oggetto ed impegni delle Parti -

- Con il presente Accordo di collaborazione le Parti intendono formalizzare la propria collaborazione ai fini della realizzazione delle attività di cui in premessa e disciplinare i reciproci impegni.
- In particolare le Parti si impegnano a realizzare le fasi di propria competenza del progetto, secondo quanto stabilito al successivo Articolo 3.

Articolo 2

- Definizioni-

1.I termini e le espressioni di seguito indicati debbono essere interpretati secondo le definizioni che vengono date nel seguente articolo:

- a) **Amministrazione Contraente/ Committente:** Comune di Castellammare del Golfo con sede in C/so B. Mattarella n. 24 - C.F. 00082410812;
- b) **Fornitore:** impresa affidataria;
- c) **Accordo di Collaborazione:** l'accordo avente ad oggetto la fornitura del servizio in oggetto mediante buoni spesa elettronici, stipulato tra l'Amministrazione ed il Fornitore;
- d) **Buono spesa elettronico:** buoni spesa elettronici emessi dal Comune che sono il titolo di legittimazione del suo possessore all'acquisto di beni di prima necessità per un valore massimo pari al suo controvalore in denaro, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare del buono spesa elettronico), non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante, non danno diritto a resto in contanti e comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati;
- e) **Utilizzatore:** soggetti aventi diritto alla prestazione del servizio in oggetto, legittimati dall'Amministrazione competente;
- f) **Esercizi:** gli esercizi in grado di fornire beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale, bombole del gas) e che svolgono le attività rientranti nelle seguenti tipologie:

Prodotti alimentari:

- codice ATECO 47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande;
- codice ATECO 47.11.10 Ipermercati
- codice ATECO 47.11.20 Supermercati
- codice ATECO 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- codice ATECO 47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- codice ATECO 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati;
- codice ATECO 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati;
- codice ATECO 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati;
- codice ATECO 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati;

Prodotti farmaceutici

- codice ATECO 47.73.1 commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti farmaceutici;

Prodotti per l'igiene personale e domestica

- codice ATECO 47.78.6 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;

Bombole in gas

- codice ATECO 47.78.4 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Articolo 3

- Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento -

- L'Amministrazione affida all'Impresa, che accetta, di eseguire l'erogazione delle prestazioni in termini di cessione di beni di prima necessità sopra indicato, di importo pari a quanto stabilito nel buono spesa elettronico rilasciato dall'Amministrazione in oggetto, in favore dei soggetti aventi diritto e legittimati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel seguente accordo.
- È designato il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, nella persona della sig.ra Valeria Rizzo, in qualità di Responsabile del procedimento Ufficio Servizi Sociali.

Articolo 4

- Definizione del buono spesa -

1.II **"Buono Elettronico"**, rilasciato agli aventi diritto dall'Amministrazione Comunale, il cui valore economico viene attribuito, *virtualmente*, alla tessera sanitaria e/o al codice fiscale del beneficiario, sono il titolo di legittimazione del suo possessore all'acquisto di beni di prima necessità per un valore massimo pari al suo controvalore in denaro, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare del buono spesa elettronico), non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante, non

danno diritto a resto in contanti e comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore del buono elettronico ed il prezzo dei beni acquistati; il beneficiario una volta ricevuta dal Comune la conferma dell'accoglimento della richiesta (che avviene tramite sms), unitamente al valore dell'importo del buono virtuale a esso conferito, riceve anche il codice PIN necessario per poter effettuare il pagamento della spesa presso l'attività commerciale convenzionata con l'Ente e spendere l'importo parziale o totale del buono, fornendo, al negoziante, la tessera sanitaria e documento di identità in corso di validità, ed ha validità fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica coronavirus;

Il buono spesa elettronico è spendibile esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità:

1. BENI ALIMENARII (pane, pasta, carne, pesce, frutta, verdura, ecc...),
2. BENI ALIMENTARI e di PRIMA NECESSITA' destinati alla prima infanzia (latte, omogeneizzati, pannolini, ecc...),
3. BENI NON ALIMENTARI di prima necessità (sapone, dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivo per piatti e pavimenti ecc...),
4. PRODOTTI FARMACEUTICI,
5. PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E DOMESTICA,
6. BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PASTI PRONTI,

SONO ESCLUSI:

- a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari),
 - b) superalcolici (liquori vari),
 - c) prodotti cosmetici (lozioni, creme, coloranti per capelli, ecc.),
 - d) alimenti e prodotti per gli animali,
 - e) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.) e quant'altro non rientri fra i prodotti essenziali.
- È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono elettronico da parte dei beneficiari accertando l'identità del beneficiario con un documenti di identità e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi e, se non saranno rispettate le prescrizioni, il Comune non riconoscerà il rimborso della/le spesa/e che rimarranno a carico dell'operatore commerciale. Ove in sede di controlli, anche successivi alle transazioni, dovessero risultare acquisti diversi dalle predette categorie di beni, i relativi importi non saranno ammessi al rimborso, e l'esercizio commerciale sarà escluso dall'elenco degli esercizi commerciali accreditati, dandone comunicazione sul sito del Comune di Castellammare del Golfo, in quanto soggetto non più accreditato.

Articolo 5

- Modalità di rimborso -

L'Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di documento giustificativo di spesa. il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l'importo erogato con il buono elettronico o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni elettronici nominali cui la stessa si riferisce.

L'esercizio commerciale, con la cadenza che riterrà più opportuna, dovrà richiedere il rimborso del corrispettivo dei beni venduti con i buoni virtuali, facendo pervenire al Comune in sede di rendicontazione all'Ente la **fattura elettronica che** dovrà necessariamente essere **preceduta** dalla consegna al Protocollo Generale del Comune di Castellammare del Golfo dei seguenti documenti:

- nota contenente il documento commerciale riepilogativo di tutti i buoni virtuali emessi in formato excel (scaricato dal sistema Immedia) che riporterà i beneficiari dei buoni spesa, l'importo corrispondente e il totale.

- copia **dello scontrino fiscale** con l'indicazione dei beni venduti;

- il documento commerciale (operazione fuori campo iva) dovrà essere inviato trasmesso a mezzo sistema di interscambio (SDI) utilizzato per le fatture elettroniche indicando nella fattura elettronica:

- Causale: **MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - FONDI POC SICILIA 2014/2020 DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE REGIONE SICILIANA N.574 DEL 15/12/2020. Rimborso buoni spesa/voucher relativo al periodo dal _____ al _____**”;
- CIP:**2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0371**
- CUP:**B29J21003080008**
- Codice Univoco: **OEL97I**

- Valore corrispondente ai buoni spesa da rimborsare;
- Indicazione dell'importo dell'IVA soggetta a scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 629 della legge 23.12.2014, n.190.

Il pagamento all'esercente verrà effettuato dal comune entro e non oltre giorni 30 dalla rendicontazione di cui al precedente capoverso.

Articolo 6

- Obblighi ed adempimenti a carico dell'impresa -

- a) L'impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle vigenti normative in materia nonché nel rispetto di quanto stabilito nel presente Accordo di Collaborazione.
- b) L'impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore.
- c) L'impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la presente Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
- d) L'impresa si obbliga a consentire alla Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente accordo, impegnandosi a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- e) L'impresa si impegna a garantire:
 - a. la spendibilità dei buoni spesa elettronici, presso il proprio esercizio commerciale, finalizzati all'acquisto di prodotti alimentari, cibo e bevande, propedeutici al corretto sostentamento umano, nonché beni di prima necessità (prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale, bombole del gas), intendendosi esclusi prodotti non strettamente rispondenti ai requisiti di cui sopra (bevande alcoliche, tabacchi, etc, prodotti per la bellezza.);
 - b. la corretta tracciabilità dei flussi finanziari nonché l'esauritiva individuazione del bene, attraverso l'emissione degli scontrini fiscali riportante la dicitura volta a determinare in maniera univoca la natura necessaria del bene acquistato.
 - f) In caso di inadempimento da parte dell'impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento in danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente accordo.

Articolo 7

- Controversie -

- a) Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente Accordo. Qualora non fosse possibile la definizione in via bonaria, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Trapani.
- b) Al presente accordo si applica, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 8

- Validità-

- La validità del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed è subordinata al perdurare delle condizioni del presente stato di emergenza, secondo quanto disposto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, della deliberazione della Giunta Regionale n° 124/2020, nel D.D.G. n° 304/2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e nel D.D.G. n. 129 dell'01/02/2021 e comunque fino ad esaurimento dell'importo assegnato al Comune.
- Ai sensi dell'art.15, co. 2 e 2bis, della legge n.241/1990 come recepita nella Regione Siciliana con L.R. n.10/1991, il presente accordo di collaborazione deve essere stipulato, a pena di nullità, per atto scritto e sottoscritto, anche con firma digitale.

Articolo 9

- Verifica di conformità -

- 1) L'Amministrazione si riserva, in qualunque momento, la facoltà di effettuare controlli, ai fini della verifica della corretta esecuzione del presente accordo.

- 2) L'impresa, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire all'Amministrazione tutte le informazioni di dettaglio necessarie per l'attività della stessa.
- 3) L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione del presente accordo.
- 4) Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'impresa.
- 5) Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione del presente servizio, si impegna a rilasciare certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Articolo 10

- Trattamento dei dati personali -

- Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla vigente legislazione in materia, e si svolgerà comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante l'utilizzo di strumenti informatici su sei facciate per intero e quanto della presente, condiviso dalle parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano senza riserve e lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 co. 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (C.A.D.).

Le parti verificano che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.

Per il Comune di Castellammare del Golfo
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Servizio Socio Assistenziali
Dott. Gianluca Coraci

Per la Ditta

Il Legale Rappresentante

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa